

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIOVANNI LA PUNTA CT VIA
RAVANUSA 16

Numero REA: CT - 116345

Codice fiscale: 00611720871

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

dalla vigente normativa per le cooperative a mutualità prevalente.
Di quest'atto, scritto a macchina a mia cura da persona di fiducia su
intere sei pagine e parte della settima fin qui, in due fogli, io notaio ho
dato lettura alla comparente che l'approva.

FIRMATO : Calì Elisabetta n.q. - ANTONIO D'AMICO NOTAIO

=====

ALLEGATO "B" ALL'ATTO CON I NUMERI 162769 DEL REPERTORIO E 9258 DELLA
RACCOLTA

STATUTO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione, Sede)

E' costituita la società cooperativa denominata "**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IL GIRASOLE**".

La società ha sede legale nel comune di San Giovanni La Punta all'indirizzo
risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle
Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle Disposizioni di Attuazione del
Codice Civile.

La cooperativa potrà istituire, modificare o sopprimere, con apposite
delibere dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie,
depositi, magazzini, uffici amministra-tivi e rappresentanze anche altrove,
nonché trasferire la sede legale nell'ambito del comune indicato.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2020 e potrà es-sere prorogata
con deliberazione dell'Assemblea. E' escluso in questo caso il diritto di
recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Oggetto e scopo sociale)

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità
prevalente senza finalità di carattere lucrativo e di speculazione privata
ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità
alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso
lo svolgimento delle attività produttive indicate di seguito, finalizzate
all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone
svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 lettera b) e articolo 4 delle legge
381/91 e successive modificazioni, in modo prevalente ma non esclusivamente
a favore dei soggetti disabili.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento
cooperativistico ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la
mutualità, la solidarietà, la demo-cratia, l'impegno, l'equilibrio delle
responsabilità ri-spetto ai ruoli, il legame con il territorio, un
equilibrato rapporto con lo Stato e le altre istituzioni pubbliche.

La cooperativa per poter realizzare nel miglior modo gli in-teressi dei
soci e lo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità in cui
opera si impegna a cooperare attivamente e correttamente con altri enti
cooperativi, altre imprese nonché le imprese sociali, le associazioni, le
fondazioni e gli altri organismi del Terzo Settore sia su scala locale che
nazionale ed internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali e le proprie
attività agendo di preferenza, ma non esclusivamente, nell'ambito del
territorio della provincia di Catania. La cooperativa intende realizzare i
propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della
comunità in cui intende operare, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed
enti con finalità di solidarietà sociale al fine di perseguire
l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-culativi
tramite la gestione associata dell'impresa che ne è l'oggetto, promuovendo
continuità occupazionale e lavorativa ai soci alle migliori condizioni
economiche, sociali e pro-fessionali.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Ai sensi della Legge 142/01 e successive modificazioni il so-cio della
cooperativa stabilisce con la stessa, contestual-mente o successivamente
all'adesione al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro

ammesso dalla normativa vi-gente del tempo con il quale contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa può aderire ad una delle centrali del movimento cooperativo. Essa, altresì, può aderire a consorzi territoriali e/o ad al-tre forme di aggregazione del mondo cooperativistico e del mondo del privato sociale.

In relazione agli scopi mutualistici e agli interessi dei soci, la cooperativa intende promuovere, sviluppare, realiz-zare, sviluppare e gestire stabilmente o temporaneamente, singolarmente e/o in forma associata, in conto proprio, in appalto, in convenzione e in generale per conto di Enti Pub-blici o privati:

- a) attività di creazione e manutenzione di aree a verde sia pubbliche che private;
- b) servizi di pulizia e disinfezione di strade e locali sia pubblici che privati;
- c) aziende agricole di proprietà o in affitto in prevalenza di carattere florovivaistico;
- d) sviluppo di produzioni orticole;
- e) attività e di imprese proprie o in affitto operanti nel settore del turismo sociale;
- f) gestione di attività e di percorsi di scoperta e valorizza-zione della natura e del suo habitat attraverso lo sviluppo di percorsi escursionistici, gestione e conservazione e prote-zione di aree verde protette e non, l'organizzazione di corsi tematici sull'ambiente;
- g) corsi di formazione;
- h) attività produttive finalizzate al riciclaggio e gestione dei rifiuti in particolar modo quelli di origine agricola;
- i) l'organizzazione di mostre e la partecipazione a fiere, sagre e spettacoli al fine di valorizzare la produzione e in-crementare le vendite dei prodotti realizzati dalla coopera-tiva, nonchè per la promozione e diffusione della cultura dell'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in partico-lare e dei soggetti svantaggiati in modo generale;
- j) lavori di facchinaggio, trasporto, custodia, assemblaggio, lavori di piccola manutenzione di carattere edile ed elettrico ispirati in un logica di global service;
- k) partecipare ad iniziative ed attività di cooperazione con altre cooperative, associazioni, gruppi ed istituzioni pub-bliche o private che perseguono finalità analoghe;
- l) in generale ogni altra tipologia di attività agricola, in-dustriale e di servizi, deliberate dalla decisione dei soci e dichiarate presso il registro delle imprese, che possa procu-rare occasioni di lavoro a favore dei soci per la loro cre-scita sociale ed economica sia personale che familiare.

Tutte le attività sono, altresì, finalizzate a promuovere stabilmente l'inserimento sociale e lavorativo in cooperativa di soggetti disabili in primo luogo, e comunque dei soggetti svantaggiati di cui alla legge 381/91 e successive modifica-zioni.

Nei limiti e modalità previsti dalle normative vigenti la cooperativa potrà svolgere qualsiasi attività connessa o af-fine agli scopi sociali sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria utili al perseguimento degli scopi sociali o attinenti ai medesimi.

La cooperativa, per il raggiungimento dei propri scopi so-ciali, potrà compiere tutti i negozi giuridici necessari, ivi compreso la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnolo-gico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fina-lizzate allo sviluppo e/o ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre imprese allo scopo di perseguire stabili investimenti e non forme di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti. Le mo-dalità di svolgimento di tale attività sono definite even-tualmente con apposito regolamento approvato dai soci.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 4 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori sono chiamati a:

- a) concorrere alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipare alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'impresa;
- c) contribuire alla formazione del capitale sociale e partecipare al rischio d'impresa.

Possono essere ammessi a soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) i soggetti lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitano professioni, arti e/o mestieri attinenti alla natura, alle finalità e agli scopi sociali dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale prestando la loro attività lavorativa in rapporto al volume di lavoro disponibile presso la cooperativa;
 - le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, primo comma della legge 381/91, che devono costituire almeno il 30% di tutti i lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo;
 - gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla cooperativa di cui all'articolo 10 della legge 381/91.

Detti soci sono definiti soci lavoratori. Essi partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

- 2) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

- 3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere soci cooperatori altresì persone giuridiche, associazioni ed enti e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività e gli scopi sociali della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, imprese identiche o affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva e diretta concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 5 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

L'ammissione di tali nuovi soci cooperatori è finalizzata:

- a) alla loro formazione professionale, ossia all'integrazione e al completamento della loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- b) al loro inserimento nell'impresa, in quanto in grado di concorrere ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, i criteri e le modalità attraverso le quali si articola il percorso di formazione professionale, nonché le quote che il socio speciale sottoscrive, vengono determinati dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. Tuttavia possono intervenire nelle assemblee aventi ad oggetto argomenti diversi.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 8 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione oltre quelle previste dall'articolo 9 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza ai doveri inerenti alla formazione;
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- c) in entrambi i casi la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione previsti dalla cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, tre mesi prima della scadenza del periodo predetto, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci. In caso di rigetto l'Organo amministrativo deve, darne comunicazione all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di quest'ultimo.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) il numero di quote, il cui valore nominale non dovrà comunque essere inferiore ai limiti di legge e l'ammontare complessivo della quota di capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri

documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dai precedenti articoli 3 e 4.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

del capitale sottoscritto. Il conferimento può avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti e qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica. La quota complessiva del capitale sociale detenuta da ciascun socio non può essere comunque superiore ai limiti di legge;

della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;

del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo. Quest'ultima disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro, di qualsiasi natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

In caso di persone giuridiche, enti o associazioni, il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 60 giorni il soggetto revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della persona giuridica o ente.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso è privo di efficacia se nel frattempo è deliberato lo scioglimento della cooperativa.

Art. 9 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- g) nel caso di rapporto di lavoro non subordinato, lo stesso sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- h) non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste dal regolamento interno ai sensi della legge 142/2001 e successive modificazioni;
- i) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- j) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza nella cooperativa o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta a tre assemblee consecutive;
- k) interruzione volontaria del rapporto di lavoro in corso con la cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 38 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina, salva diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 10 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 38 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote integralmente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del

codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 12.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 12.

Art. 12 (Liquidazione della quota, decadenza dal diritto, limitazioni al rimborso e responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

E' escluso il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 9, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata da apposito regolamento.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, dal pagamento delle prestazioni mutualistiche e del rimborso dei prestiti, con il credito derivante dalle penali, ove previste da apposito regolamento, dal risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, nel caso in cui si manifesti l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Negli stessi modi e per gli stessi termini sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PRESTITI DEI SOCI - SOCI SOVVENTORI

Art. 13 (Prestiti dei soci)

Qualora la cooperativa si trovi in situazioni di carenza di liquidità ovvero a fronteggiare rilevanti investimenti futuri per lo svolgimento della propria attività, può richiedere prestiti ai soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, disciplinati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei soci e predisposto dall'organo amministrativo nell'osservanza delle leggi vigenti. Tali prestiti dovranno essere proporzionati all'effettivo fabbisogno finanziario.

E' comunque sempre ammissibile che i singoli soci, liberamente, possano concedere prestiti a favore della cooperativa per fronteggiare le esigenze di cui al comma precedente, senza corresponsione di interessi.

Le remunerazioni dei prestiti devono comunque essere subordinate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 15 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura, crediti e sono rappresentate da quote trasferibili del valore nominale di Euro cinquecento (Euro 500,00) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a due.

Art. 16 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, articolato nel valore nominale delle quote e nel loro eventuale sovrapprezzo;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione del sovrapprezzo;
- f) la durata temporale dell'offerta delle quote;
- g) i termini e le modalità entro cui effettuare il versamento delle somme o conferimento dei beni o servizi rappresentativi delle quote sottoscritte.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

**TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE**

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

A) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

B) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

C) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli 7 e 17;

D) dalla riserva straordinaria;

E) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea prevista per legge o per statuto.

La società esclude l'emissione di certificati attestanti le quote di partecipazione al capitale sociale e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è subordinata all'iscrizione al libro dei soci.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, contro-firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

E' autorizzato, alle condizioni di cui alla normativa vigente, l'acquisto da parte degli amministratori delle quote della cooperativa.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La relazione dell'Organo di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento delle attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla

legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) alla riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente così come previsto dall'articolo 17 dello statuto.

Art. 22 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una delle seguenti forme:

a) erogazione diretta;

b) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e ver-sato, mediante aumento del valore nominale della quota dete-nuta da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da predisporre a cura degli amministratori e da approvarsi da parte dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2521 ul-timo comma sulla base, per i soci lavoratori dei seguenti criteri:

a) ore di lavoro lavorate nel corso dell'anno;

b) la qualifica e/o professionalità;

c) i compensi erogati;

d) il tempo di permanenza nella cooperativa;

e) la tipologia del rapporto di lavoro;

f) la produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno pagati in base ai cor-rispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute dalla stessa.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 23 (Organi)

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'Organo di amministrazione (Consiglio di amministrazione o Amministratore Unico)

c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 24 (Assemblea)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti totali spettanti sottopongono alla loro ap-provazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportino una so-stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-ritti dei soci;

f) l'approvazione dei regolamenti gestionali;

g) l'emissione delle quote per i soci sovventori e i connessi aspetti gestionali.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediate delibe-razione

assembleare.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'assemblea può essere convocata con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

La convocazione deve essere fatta pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci.

In caso di convocazione, sempre entro otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telex, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui agli articoli 15 e 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità, in deroga all'articolo 2476, degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera l'adozione dello stato di crisi aziendale e l'attuazione delle relative misure;
- 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 21.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo di società e sulla fusione della società oppure sul tra-sferimento della sede sociale anche in altre località dello Stato, nonché sui regolamenti riguardanti i rapporti tra la cooperativa e i soci, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere approvate con almeno il 51% dei voti dei soci con diritto di voto.

Art. 27 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Non è ammesso il voto segreto.

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del totale dei voti spettanti hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre 5 giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 28 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, volontario, fruitore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.

I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco, può essere rilasciata per più assemblee ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

E' ammesso il voto per corrispondenza. In tal caso:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatta richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'avviso di convocazione deve stabilire se il voto per corrispondenza è ammesso. In tal caso occorre allegare la scheda per l'esercizio del diritto di voto e i termini di invio;
- c) sono considerati presenti i soci che abbiano inviato nei termini la scheda di voto;
- d) la convocazione dell'assemblea deve riportare il testo della deliberazione da approvare o le diverse proposte di delibera in maniera integrale;
- e) le schede dei voti espressi vanno conservate agli atti sociali;
- f) il conto delle schede avviene in sede di costituzione dell'assemblea per verificare che sussista il quorum deliberativo e al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di accertare se sussista il quorum deliberativo.

Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano al fine della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del

segretario non ha luogo quando il verbale è re-datto da un notaio.

Art. 30 (Decisione dei soci mediante consultazione scritta)

In deroga alle disposizione degli articoli da 24 a 29, ad eccezione delle materie rimesse tassativamente alla decisione assembleare dei soci dalla normativa vigente e dall'articolo 24 comma 2° del presente statuto, su iniziativa dell'organo amministrativo o dei soci che rappresentino un terzo del totale dei voti spettanti le decisioni di competenza dei soci possono essere decise mediante consultazione scritta.

In tal caso la proposta di deliberazione deve essere inviata a tutti i soci, con raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La proposta deve contenere con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esito della decisione da adottare.

Ai soci è assegnato un termine di trenta giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un termine diverso, comunque non inferiore a cinque giorni.

La mancata risposta del socio entro il termine suddetto è considerata come voto contrario.

L'Organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- a) i favorevoli, contrari o astenuti;
- b) la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine;
- c) eventuali osservazioni o dichiarazioni se richieste dai soci.

Le decisioni dei soci devono essere trascritte dall'organo amministrativo nel libro assemblee dei soci o delle decisioni dei soci.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società.

Art. 31 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci operatori, oppure tra le persone indicate dai soci operatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Art. 32 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto o su richiesta dei soci rappresentanti un terzo del totale dei voti spettanti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte

nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

In deroga alle disposizioni di cui sopra le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione decidere se ricorrere alle decisioni collegiali o alle consultazioni per iscritto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 36 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'assenza o l'impedimento del Presidente sono attestate dall'agire del Vice Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deliberazione dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge, o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto

funzionamento.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 39 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 10.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale di conciliazione di Catania, secondo il regolamento della medesima.

In deroga al comma precedente di comune accordo tra le parti, gli arbitri saranno nominati dalla camera arbitrale promossa dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico a cui aderisce la cooperativa, se istituita.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-sano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 40 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 26.

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 21, lett. c) e dei dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare le quote di sovvenzione offerte in sottoscrizione ai soci sovventori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 45 (Rapporti tra la cooperativa e Sviluppo Italia SPA)

Per tutta la durata del rapporto di finanziamento e sostegno finanziario e patrimoniale effettuato da parte di Sviluppo Italia SPA a favore della cooperativa, ai sensi delle agevolazioni a favore delle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998 n.448 si stabilisce quanto segue.

- a) tutti i nuovi soci devono essere residenti alla data del 01 gennaio 1999 e per tutta la durata del rapporto associativo presso uno dei territori individuati dalla Commissione dell'Unione Europea come ammissibili agli interventi strutturali nonché le aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 - già articolo 92, paragrafo 3, lettera c) - del Trattato di Roma come modificato dal trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto dell'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1998 n.138, e successive modificazioni;
- b) per tutti i nuovi soci, qualunque sia la categoria di appartenenza, l'ammissione alla cooperativa è subordinata alla richiesta da parte dell'organo amministrativo presso Sviluppo Italia Spa del relativo gradimento;
- c) nessun socio deve altresì essere socio di altra cooperativa ammessa alle stesse agevolazioni di cui alla legge 23 dicembre 1998 n. 448, articolo 51;
- d) in caso di recesso o esclusione del socio, lo stesso provvedimento dovrà essere subordinato al rilascio del preventivo e favorevole consenso di gradimento da parte di Sviluppo Italia Spa. In mancanza di positivo gradimento da parte di Sviluppo Italia Spa il socio che intende recedere ha l'obbligo di procurare un altro socio che risponda ai requisiti di cui all'articolo 51 della legge 23/12/1998 n.448 e che riscuota il gradimento

di Sviluppo Italia Spa. In ogni caso, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del presente statuto, per la durata di 5 anni dalla data di ammissioni alle agevolazioni, è vietata la trasferibilità delle quote per atto tra vivi e mortis causa a favore di soci che non presentano i requisiti previsti per poter accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998 così come previsto dall'articolo 1 comma 3 del decreto del direttore generale del Tesoro 28/10/1999 e dall'articolo 3 del decreto 16/07/2004 n. 250;

e) per tutta la durata del rapporto di finanziamento e sostegno finanziario e patrimoniale effettuato da parte di Sviluppo Italia SPA a favore della cooperativa l'attività economica principale svolta dalla cooperativa dovrà essere quella per la quale sono stati richiesti a Sviluppo Italia SPA le agevolazioni di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998 n.448;

f) In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 25 comma 1° punto 7) del presente statuto qualunque delibera che comporti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo e/o una rilevante modificazione dei diritti dei soci deve essere subordinata al preventivo parere favorevole da parte di Sviluppo Italia a pena di revoca delle agevolazioni.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

FIRMATO : Calì Elisabetta n.q. - ANTONIO D'AMICO NOTAIO

E' copia conforme all'originale su supporto magnetico.

Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 N. 642 ALLEGATO B tabella art. 19.